

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO DEL GIACIMENTO DI RIPALTA DA REALIZZARSI MEDIANTE INCREMENTO DELLA PRESSIONE DI ESERCIZIO FINO A VALORI MASSIMI PARI AL 110% DELLA PRESSIONE STATICA DI FONDO ORIGINARIA E RIPRISTINO E INCREMENTO DELLA CAPACITÀ EROGATIVA DI PUNTA NOMINALE OPERATIVA DI IMPIANTO A 35 MSm³/g MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO, LA PERFORAZIONE DI QUATTRO NUOVI POZZI E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI A QUESTA FUNZIONALI

ACCORDO

TRA

Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, Codice Fiscale 80050050154 rappresentata da avv. Giorgio Maione, nella sua qualità di Assessore all'Ambiente e Clima come da D.G.P.R. n. 1 del 15.03.2023

E

Provincia di Cremona, con sede in Cremona, Corso Vittorio Emanuele II, 17, Codice Fiscale 80002130195, in persona del dott. Paolo Mirko Signoroni, nella sua qualità di Presidente come da Verbale di proclamazione del 23 novembre 2019, Protocollo n. 2019/82.574

E

Stoccaggi Gas Italia S.p.A. (di seguito **Stogit SpA**), con sede in San Donato Milanese (Mi), Piazza Santa Barbara, 7, Registro delle imprese Milano, Codice Fiscale 13271380159, Partita IVA 13271380159, R.E.A. Milano n. 1633445, rappresentata da ing. Massimiliano Erario, nella sua qualità di Amministratore delegato.

Premesso che

- a) gli stoccaggi di gas rivestono *ex lege* carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale ex art. 37, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con legge n. 164 dell'11 novembre 2014. A tali opere è riconosciuta inoltre la pubblica utilità, nonché l'indifferibilità e l'urgenza ai sensi del decreto del D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327;
- b) nell'ambito della concessione "Ripalta stoccaggio", Stogit SpA deve provvedere alla realizzazione e all'esercizio dei progetti di potenziamento denominati *"ampliamento della capacità di stoccaggio del giacimento da realizzarsi mediante l'incremento della pressione di esercizio fino a valori massimi pari al 110% della pressione statica di fondo originaria e ripristino e incremento della capacità erogativa di punta nominale operativa di impianto a 35 MSm³/g mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione di interventi strutturali a questa funzionali"* riferiti al campo di stoccaggio di Ripalta Cremasca - CR - (di seguito congiuntamente **"Progetti Ripalta Stoccaggio"**);
- c) la Legge 23 agosto 2004 n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*, all'art. 1, comma 5, dispone che *"Le Regioni e gli Enti Locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno il diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale"*;

- d) in data 4 ottobre 2012, Stogit SpA ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico istanza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) e dell'art.12, comma 2, del D.D. 04 febbraio 2011, per il rilascio dell'autorizzazione dei Progetti Ripalta Stoccaggio;
- e) in data 10 aprile 2013 la Provincia di Cremona e i comuni territorialmente interessati dalle opere connesse (in seguito **“Comuni/Comune Sede di Stabilimento”**) ai “progetti di ampliamento della capacità di stoccaggio” nell’ambito delle concessioni di stoccaggio denominate “Sergnano stoccaggio” e “Ripalta stoccaggio”, hanno stipulato un protocollo d’intesa (di seguito il **“Protocollo d’Intesa”**) con il quale hanno concordato (i) la necessità di proporre a Stogit SpA la stipula di un accordo che consenta il finanziamento di interventi di compensazione e riequilibrio ambientale da realizzarsi nei territori interessati dai progetti predetti; (ii) di affidare alla Provincia di Cremona la loro piena rappresentanza nei confronti di Stogit SpA per quanto concerne le misure di compensazione e riequilibrio ambientale; (iii) che la Provincia di Cremona chieda a Stogit SpA in nome e per conto dei Comuni sottoscrittori il versamento dell’importo totale ed omnicomprensivo di 4.000.000,00 Euro, essendo poi la suddivisione dell’importo definita in apposita convenzione sulla base delle percentuali spettanti a ciascun Comune definite nella tabella allegata al medesimo Protocollo d’Intesa;
- f) in data 21 gennaio 2014, la Provincia di Cremona e Stogit SpA, con riferimento al progetto di esercizio in sovrappressione del sito di Sergnano stoccaggio, in adempimento al Protocollo d’Intesa, hanno concluso un accordo che prevede, tra l’altro, (i) l’individuazione da parte della Provincia delle possibili attività di compensazione/riequilibrio ambientale che saranno realizzate dai Comuni Sede di Stabilimento secondo le percentuali concordate fra Provincia e i comuni stessi, a cura e responsabilità della Provincia; (ii) che Stogit SpA versi alla Provincia, quale compensazione per il Progetto un contributo economico pari a 1.100.000,00 Euro (unmilione centomila/00); (iii) l’erogazione del 100% dell’importo verrà eseguito all’avvenuto ottenimento dell’ultima autorizzazione ministeriale per l’esercizio definitivo in sovrappressione;
- g) per il progetto di “Ripalta Stoccaggio” non è ancora stato stipulato alcun accordo tra la Provincia di Cremona e Stogit SpA volto ad individuare le possibili attività di compensazione/riequilibrio ambientale che saranno realizzate dai Comuni Sede di Stabilimento secondo le percentuali concordate fra Provincia di Cremona e i comuni stessi, a cura e responsabilità della Provincia di Cremona con il conseguente versamento da parte di Stogit SpA dei rimanenti 2.900.000,00 Euro (duemilione novecentomila/00) come previsto dal Protocollo d’Intesa di cui alla precedente lett. e);
- h) in data 7 aprile 2017, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha rilasciato il decreto di compatibilità ambientale n. 89 riguardante i Progetti Ripalta Stoccaggio;
- i) in data 20 settembre 2018, Stogit SpA, con riferimento ai Progetti Ripalta Stoccaggio, ha presentato istanza al Ministero dello Sviluppo Economico per lo scorporo del progetto relativo all’incremento della pressione di esercizio dal progetto relativo alla realizzazione del nuovo impianto di trattamento e ai quattro pozzi, in ragione del fatto che gli stessi, presentati unitamente e oggetto di alcune valutazioni congiunte, dovessero seguire *iter* autorizzativi separati e autonomi. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. 87275 del 16 ottobre 2018, ha preso atto di quanto richiesto da Stogit SpA;

- j) Stogit SpA, con nota prot. 771/IMPSTOC/FM del 24 settembre 2021, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'attivazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione del progetto *“ripristino e incremento della capacità erogativa di punta nominale operativa di impianto a 35 MSm³/g mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione di interventi strutturali a questa funzionali”* presentato il 4 ottobre 2012;
- k) con istanza prot. n. 241/IMPSTOC/FM del 25 marzo 2022 Stogit SpA ha chiesto una proroga al decreto di compatibilità ambientale n. 89 del 7 aprile 2017;
- l) il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, facendo seguito alla richiesta di cui alla lettera j), con nota prot. 33591 del 13 ottobre 2022 ha avviato il procedimento per il rilascio a Stogit SpA dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.D. del 4 febbraio 2011 e degli artt. 10 e 52-quater del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, alla variazione del programma lavori approvato della concessione di stoccaggio di gas naturale *“Ripalta stoccaggio”* e all'accertamento della conformità urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e ha conseguentemente indetto la Conferenza dei Servizi semplificata ed in modalità asincrona specificando che il provvedimento finale verrà rilasciato d'intesa con la Regione Lombardia;
- m) Stogit SpA, con nota prot. 1083/PERM/FM del 20 dicembre 2022, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'attivazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione del progetto *“ampliamento della capacità di stoccaggio del giacimento da realizzarsi mediante l'incremento della pressione di esercizio fino a valori massimi pari al 110% della pressione statica di fondo originaria”* presentato il 4 ottobre 2012;
- n) il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, facendo seguito alla richiesta di cui alla precedente lettera m), con nota prot. 2874 del 26 gennaio 2023 ha avviato il procedimento per il rilascio a Stogit SpA dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), del D.D. del 4 febbraio 2011, alla variazione del programma lavori approvato della concessione di stoccaggio di gas naturale *“Ripalta stoccaggio”*;
- o) in data 21 giugno 2023 è stato emanato da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il provvedimento DEC-VA n. 299 di proroga per ulteriori 5 anni della validità del provvedimento di compatibilità ambientale relativo al progetto presentato da Stogit SpA nel 2012 rilasciato dal medesimo Ministero con decreto del 7 aprile 2017 n. 89;
- p) i Progetti Ripalta Stoccaggio assumono particolare rilevanza strategica tenuto conto delle criticità per il sistema nazionale del gas naturale in considerazione delle riduzioni dei flussi di gas provenienti dalla Russia a seguito del conflitto Russia-Ucraina. In particolare, si ribadisce che *“le attuali priorità strategiche indicate dal Governo per far fronte alle sfide legate all'attuale crisi energetica e alla ricerca di un assetto infrastrutturale volto a garantire una stabile condizione di sicurezza del sistema, rendono cruciale il tema della disponibilità di capacità aggiuntive di stoccaggio di gas”*;
- q) con note prot. 53633 del 5 aprile 2023 e prot. 90031 del giugno 2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato la conclusione positiva delle istruttorie procedurali per i Progetti Ripalta Stoccaggio e ha chiesto alla Regione Lombardia il rilascio dell'Intesa Stato-Regione, quale condizione indispensabile alla conclusione del procedimento autorizzativo;
- r) la Regione Lombardia deve rendere il proprio atto di intesa in merito ai Progetti Ripalta Stoccaggio nei termini di conclusione del procedimento, ai sensi dell'articolo 52-quinquies, commi 2 e 5, del

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art.1, comma 8-bis, della L. n. 239/2004;

- s) come previsto altresì dall'art. 13, comma 1, lettera b), e dall'art. 12, comma 2, del D.D. 4 febbraio 2011, i provvedimenti autorizzativi dei Progetti Ripalta Stoccaggio – di cui ai precedenti punti j) ed m) - richiedono il rilascio dell'intesa da parte della Regione Lombardia che, per quanto di competenza, ha provveduto a regolare l'esercizio delle funzioni in questione con propria D.G.R. n. X/5328 del 20 giugno 2016 recante *“Determinazioni in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di attività estrattive di idrocarburi liquidi e gassosi e di attività di stoccaggio nel sottosuolo di gas naturale, aggiornamento della Delib.G.R. 13 gennaio 2010 n. VIII/11005”* (in seguito **“DGR 5328/2016”**);
- t) la DGR 5328/2016 regola altresì le misure di riequilibrio e compensazione ambientale di cui all'articolo 1, comma 5, della L. n. 239/2004 normando, tra le altre cose, (i) il relativo ammontare, (ii) la distribuzione dell'ammontare tra i diversi Enti interessati e (iii) la possibilità che la Regione Lombardia, previo accordo con gli stessi, funga anche da rappresentante degli altri Enti interessati alla sottoscrizione di accordi di riequilibrio e compensazione con i soggetti proponenti;
- u) con il presente accordo (in seguito **“Accordo”**) la Regione Lombardia, la Provincia di Cremona e Stogit SpA intendono regolare ai sensi del citato art. 1, comma 5, della L. n. 239/2004 e della DGR 5328/2016 sopra richiamata, nell'ambito del procedimento volto al rilascio dell'Intesa Stato-Regione in relazione ai Progetti Ripalta Stoccaggio, il riconoscimento delle somme dovute a titolo di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, anche in attuazione di quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa di cui alla precedente lett. e) e, pertanto, si impegnano ad adempiere al presente Accordo, ponendo in essere, a tal fine, quanto nelle rispettive competenze;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Regione Lombardia, la Provincia di Cremona e Stogit SpA, (di seguito congiuntamente **“Parti”**), come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Validità delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Resta inteso che le Parti prendono atto di quanto indicato alla lett. e) delle premesse e convengono che nel Protocollo d'Intesa ivi richiamato è stabilito l'ammontare delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale per i Comuni Sede di Stabilimento che Stogit SpA dovrà corrispondere alla Provincia di Cremona in relazione alla concessione *“Ripalta stoccaggio”*.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Accordo si applica ai procedimenti di autorizzazione previsti ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) del D.D. 04 febbraio 2011, dell'art. 12, comma 2, del D.D. del 4 febbraio 2011 nonché degli artt. 10 e 52-quater del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 relativamente ai Progetti Ripalta Stoccaggio denominati *“ampliamento della capacità di stoccaggio del giacimento da realizzarsi mediante l'incremento della pressione di esercizio fino a valori massimi pari al 110% della pressione statica di fondo originaria e ripristino e incremento della capacità erogativa di punta nominale operativa di impianto a 35 MSm3/g mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione di interventi strutturali a questa funzionali”*.

Art. 3 (Impegni delle Parti – Regione

**Lombardia, Provincia di Cremona e Stogit
SpA)**

1. Stogit SpA si impegna a sottoscrivere con la Regione Lombardia e la Provincia di Cremona il presente Accordo inerente alle misure di compensazione e riequilibrio ambientale che saranno poste in essere dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Cremona in coerenza con quanto previsto dalle norme vigenti, dall'art. 1, comma 5, della L. n. 239/2004 e, per quanto riguarda la Provincia di Cremona, altresì in ottemperanza a quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa. Più specificatamente, dette misure di compensazione e riequilibrio ambientale potranno consistere nell'esecuzione di opere o interventi comunque connessi agli effetti concreti derivanti dalla realizzazione dei Progetti Ripalta Stoccaggio e riferite allo specifico contesto territoriale di interesse. Esse in ogni caso non potranno consistere in una mera monetizzazione economica.
2. Stogit SpA si impegna inoltre a:
 - a) completare la validazione della rete di monitoraggio, secondo l'accordo già sottoscritto e di cui alla Delibera n. 3221 del 09 giugno 2020, in merito, in particolare, alle deformazioni di suolo e pressioni di poro entro due anni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
 - b) proseguire con le attività di monitoraggio microsismico, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro per l'attività di stoccaggio previste dalle Delibera Regionale n. 3401 del 20 luglio 2020 e DGR n. 3221 del 09 giugno 2020 e relativo Accordo;
 - c) informare Regione Lombardia circa i risultati di tali monitoraggi con cadenza annuale (entro il 30 aprile di ogni anno relazione di monitoraggio);
 - d) in relazione alla validazione della rete di monitoraggio prodotta dall'Università di Padova con documento datato 12-12-2022 e in atti regionali al n. T1.2023.0018066 del 09/02/2023, adempiere entro 2 anni dalla sottoscrizione del presente Accordo a quanto di seguito riportato:
 - i. installare un sensore tri-componente di tipo broadband;
 - ii. richiedere, anche in collaborazione con la Regione, alle istituzioni competenti una definizione accurata della Magnitudo di completezza della area di studio, essendo quest'ultima una stima fortemente dipendente dal numero delle stazioni nazionali installate in prossimità dei siti.
3. In adempimento al presente Accordo, Stogit SpA, a titolo di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, si impegna a riconoscere, a pena di risoluzione del presente Accordo ai sensi dell'articolo 1456 c.c.:
 - a) alla Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. n. 239/2004 e della DGR 5328/2016:
 - (i) un importo di 940.000 euro (novecentoquarantamila/00 euro), corrispondente al 20% del 2% del costo dell'investimento sostenuto per i Progetti Ripalta Stoccaggio; e

- (ii) un importo di euro 1.880.000 (unmilioneottocentoottantamila/00 euro) corrispondente al 40% del 2% del costo dell'investimento sostenuto per i Progetti Ripalta Stoccaggio quale quota destinata ai Comuni interessati dalla concessione di "Ripalta stoccaggio" esclusi i Comuni di cui al successivo punto b);
- b) alla Provincia di Cremona, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. n. 239/2004 e in attuazione a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa un importo complessivo pari ad euro 2.900.000 (duemilioneinovecentomila/00) quale quota destinata ai Comuni Sede di Stabilimento individuati dal Protocollo d'Intesa con riferimento alla concessione di "Ripalta stoccaggio".
4. La Regione Lombardia si impegna al riparto dell'importo indicato al precedente punto 3), lett. a) e a richiedere la rendicontazione dello stesso ai Comuni destinatari, fermo restando l'obbligo da parte degli stessi a destinarlo in conformità alla DGR 5328/2016. Con la corresponsione delle somme indicate al presente articolo, la Regione Lombardia riconosce fin da ora di essere pienamente soddisfatta e di nulla avere più a pretendere da Stogit SpA per le misure di compensazione e riequilibrio ambientale derivanti dall'autorizzazione dei Progetti Ripalta Stoccaggio.
5. La Provincia di Cremona si impegna al riparto dell'importo indicato al precedente punto 3), lett. b) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3 del Protocollo d'Intesa e provvederà, di volta in volta, in accordo con i Comuni Sede di Stabilimento individuati dal medesimo Protocollo d'Intesa con riferimento alla concessione di "Ripalta stoccaggio", a progettare ed eseguire direttamente le opere concordate, oppure a versare agli stessi Comuni, a seguito della puntuale individuazione dell'intervento, l'importo corrispondente nel rispetto di quanto erogato da Stogit SpA e delle percentuali di riparto concordate, sempre in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della L. n. 239/2004. Con la corresponsione delle somme indicate al presente articolo, la Provincia di Cremona riconosce fin da ora di essere pienamente soddisfatta e di nulla avere più a pretendere da Stogit SpA per le misure di compensazione e riequilibrio ambientale derivanti dall'autorizzazione dei Progetti Ripalta Stoccaggio.
6. La Regione Lombardia si impegna a dar corso agli atti di competenza per pervenire all'intesa con lo Stato prevista dall'art. 13, comma 1, lettera b) in relazione al progetto relativo all'incremento della pressione di esercizio e dall'art. 12, comma 2, del D.D. 04 febbraio 2011 in relazione al progetto relativo alla realizzazione del nuovo impianto di trattamento e ai quattro pozzi entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
7. L'erogazione degli importi di cui al precedente punto 3) da parte di Stogit SpA dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall'autorizzazione ministeriale per l'esercizio definitivo dei Progetti Ripalta Stoccaggio.

Art. 4 (Durata)

1. Il presente Accordo si ritiene valido per tutta la durata delle autorizzazioni ministeriali alla realizzazione e all'esercizio dei Progetti Ripalta Stoccaggio.

Art. 5 (Modificazioni e comunicazioni)

1. Eventuali modificazioni o integrazioni successive del presente Accordo saranno valide solo ove

risultanti da accordi scritti sottoscritti dalle Parti.

2. Con riferimento al presente Accordo e alle successive comunicazioni tra le Parti, rimane stabilito che i rispettivi riferimenti saranno, salvo successiva modificazione da comunicarsi alla Parte destinataria, in forma scritta a mezzo PEC:

a) Regione Lombardia: Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 – Milano (MI), PEC ambiente_clima@pec.regionelombardia.it;

b) Provincia di Cremona: Corso Vittorio Emanuele II, 17, 26100 – Cremona (CR), PEC protocollo@provincia.cr.it

Stogit SpA: Direttore Operations, Via Libero Comune 5, 26013 Crema (CR), PEC operazioni@pec.stogit.it

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. Le Parti si impegnano ad adempiere al presente Accordo, ponendo in essere, a tal fine, tutto quanto necessario nelle rispettive competenze.
2. Le Parti dichiarano di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegnano a mantenere efficacemente in atto, misure e regole idonee ad assicurare il rispetto delle leggi anticorruzione.
3. Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione del Codice Etico e delle “Linee Guida Anticorruzione” di Snam, nonché del “Modello 231” di Stogit SpA (modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), della Sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025, approvato dalla Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale n. XI/7858 del 31 gennaio 2023 e della Sezione Valore pubblico, performance e anticorruzione-Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025, approvato dalla Provincia di Cremona con Delibera del Presidente n. 66 del 7 giugno 2023. Detti documenti ed eventuali modifiche e integrazioni sono consultabili e stampabili, rispettivamente, sul sito internet www.snam.it, sul sito www.regione.lombardia.it e sul sito www.provincia.cremona.it.
4. Le Parti si impegnano a rispettare, per quanto applicabile alla fattispecie del presente atto, la normativa vigente in materia di privacy ed in particolare il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recepito dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

.....li

Regione Lombardia

Provincia di
Cremona

Stogit S.p.A.